

TEORIA E PRATICA DEL DIRITTO

SEZIONE III: DIRITTO PENALE

GUIDO GALLI - BRUNO SICLARI - FRANCESCO SIENA

**LE RECENTI LEGGI
CONTRO LA CRIMINALITÀ**

VOLUME SECONDO

ASPETTI PROCESSUALI

a cura di G. GALLI

GIUFFRÈ  EDITORE
MILANO • 1977

VOLUME SECONDO
ASPETTI PROCESSUALI

a cura di
GUIDO GALLI

INDICE-SOMMARIO

	<i>pag.</i>
CAPITOLO I. LA PIU' RIGOROSA DISCIPLINA DELLA CUSTODIA PREVENTIVA	3
Sezione I. <i>Il fermo di indiziati di reato</i>	6
1. Il fermo di polizia giudiziaria secondo il testo dell'art. 238 c.p.p. precedente la riforma della legge 22 maggio 1975, n. 152: aspetti critici	6
2. Il fermo nel nuovo testo dell'art. 238 c.p.p.: accentuazione dei profili discutibili	9
3. <i>Segue</i> : in particolare, del potenziamento degli interventi di polizia restrittivi della libertà personale, a scapito dell'autonomia di intervento del giudice	10
4. L'estensione delle ipotesi di fermo, attraverso il riferimento all'entità della pena ed al titolo del reato anzichè all'obbligatorietà della cattura	11
5. L'ulteriore estensione del fermo derivante dalla maggior elasticità dei presupposti in ordine agli indizi di commissione del fatto	13
Sezione II. <i>La nuova disciplina della libertà provvisoria</i>	15
1. Il contenuto essenziale dell'art. 1 L. 22 maggio 1975, n. 152	15
2. Il tentativo di ritorno alla correlazione « obbligatorietà del mandato di cattura - divieto di libertà provvisoria »	17
3. Le ipotesi di assoluto divieto di libertà provvisoria in considerazione del titolo del reato (art. 1, comma 1°)	21
4. Le ipotesi di divieto di libertà provvisoria correlata alla pendenza di altro procedimento (art. 1, comma 2°)	25
5. <i>Segue</i> : l'inaccettabilità del criterio della pendenza di altro procedimento come parametro sufficiente a vietare la libertà provvisoria	27
6. <i>Segue</i> : la <i>Wiederholungsgefahr</i> del § 112 a) StPO.	29

	<i>pag.</i>
7. <i>Segue</i> : ulteriori rilievi critici collegati a pratiche difficoltà di applicazione della norma	32
8. I criteri di valutazione per la concessione della libertà provvisoria (art. 1 comma 3°)	33
9. <i>Segue</i> : la giustificazione della fissazione di criteri <i>ex lege</i>	37
10. <i>Segue</i> : le « ragioni processuali » e la loro portata prioritaria	38
11. <i>Segue</i> : la probabilità di reiterazione di reati	41
12. <i>Segue</i> : i reati che pongono in pericolo le esigenze di tutela della collettività	43
13. <i>Segue</i> : allarme sociale ed esigenze di tutela della collettività nel punto 54) della legge delega per il nuovo codice di procedura penale	46
14. <i>Segue</i> : ancora sull'individuazione dei reati che pongono in pericolo le esigenze di tutela della collettività	49
15. <i>Segue</i> : il riferimento alla « gravità del reato » ed alla « personalità dell'imputato »	51
16. La concessione della libertà provvisoria in considerazione delle condizioni di salute dell'imputato (art. 1 comma 4°)	52
17. Efficacia temporale della nuova disciplina	58
 Sezione III. <i>Il prolungamento dei termini di custodia preventiva</i>	 61
1. I nuovi termini massimi di custodia preventiva	61
2. La giustificazione della nuova normativa e la sua inaccettabilità	64
3. Il « reato ritenuto in sentenza » come punto di riferimento per il computo dei termini di scarcerazione nella fase del giudizio	69
4. La cattura, contestuale all'ordinanza di rinvio a giudizio o alla sentenza di primo e secondo grado, dell'imputato già scarcerato per decorrenza dei termini	76
5. La nuova ipotesi di sospensione dei termini di scarcerazione per impedimento oppure su richiesta dell'imputato o del difensore	85
6. <i>Segue</i> : le fattispecie di sospensione dei termini di scarcerazione per impedimento oppure su richiesta dell'imputato o del difensore	92
7. La dichiarazione di urgenza del processo in « periodo feriale », quale ulteriore accorgimento legislativo contro la scarcerazione automatica	102

	<i>pag.</i>
CAPITOLO II. LA CELERITA' DEI PROCESSI	107
Sezione I. <i>L'estensione dei procedimenti direttissimi</i>	111
1. Il procedimento direttissimo come strumento per la celerità dei giudizi	111
2. Il potenziamento del giudizio direttissimo nelle leggi del 1974 e del 1975	114
3. L'ampliamento del termine per la presentazione dell'arrestato al dibattimento	117
4. Il giudizio direttissimo obbligatorio a seguito di arresto in flagranza	126
5. Il giudizio direttissimo obbligatorio a seguito di arresto disposto dal procuratore della Repubblica	130
6. I giudizi direttissimi obbligatori, non qualificati dal presupposto dello stato di custodia preventiva dell'imputato	133
7. La deroga rispetto ai presupposti dell'art. 502 comma 1° c.p.p. come mera enunciazione dell'obbligatorietà del procedimento direttissimo	138
8. La deroga rispetto ai presupposti dell'art. 502 c.p.p. nelle diverse ipotesi di procedimenti direttissimi obbligatori	141
9. L'inapplicabilità dell'art. 504 c.p.p.	153
10. Il giudizio direttissimo a seguito di ordine di cattura	158
11. <i>Segue</i> : la conseguente anomalia del procedimento	164
12. <i>Segue</i> : rilievi critici	167
13. <i>Segue</i> : l'inesistenza di privazione della libertà personale conseguente ad arresto in flagranza	169
14. <i>Segue</i> : i presupposti temporali inerenti l'emissione dell'ordine di cattura e la presentazione al dibattimento	171
15. Giudizio direttissimo e giudizio immediato nelle prospettive della legge delega per il nuovo codice di procedura penale	173
16. Nuova disciplina del termine a difesa?	180
17. La concedibilità della libertà provvisoria	181
18. <i>Segue</i> : l'eccezione dell'art. 26 l. 22 maggio 1975, n. 152	186
Sezione II. <i>La riduzione della competenza della Corte d'Assise</i>	189
1. La nuova competenza del tribunale per i delitti di rapina aggravata, estorsione aggravata, sequestro di persona a scopo di	

	<i>pag.</i>
rapina o di estorsione, come nota dissonante rispetto alla tradizionale competenza della corte d'assise	189
2. L'abrogazione dell'art. 29 comma 2° c.p.p. in correlazione all'esigenza di celerità e, in particolare, all'obbligatorietà del procedimento direttissimo ex art. 2 l. 14 ottobre 1974, n. 497	191
3. I problemi di diritto transitorio, prima del d.l. 10 gennaio 1975, n. 2	197
4. La disciplina transitoria di cui al d.l. 10 gennaio 1975, n. 2	201
5. I profili di incostituzionalità della nuova normativa	204
6. La risposta negativa della Corte costituzionale	210
Sezione III. Le notificazioni urgenti	213
1. L'art. 167-bis c.p.p. come anticipazione delle indicazioni della legge delega per il nuovo codice di procedura penale nel quadro dell'esigenza di semplificazione del sistema delle notifiche con adozione di nuovi mezzi di comunicazione	213
2. L'art. 167-bis c.p.p. come nuovo procedimento di notificazione	216
3. L'urgenza come presupposto generale del nuovo procedimento di notificazione	218
4. L'esclusione dell'imputato e l'inclusione del suo difensore tra i soggetti destinatari della notificazione	220
5. « Avvisi » e « convocazioni » come oggetto esclusivo del nuovo procedimento di notificazione	224
6. Gli organi di impulso e di attuazione del procedimento	226
7. La fase di esecuzione	228
8. La documentazione della notificazione	231
9. La fase di conferma dell'esecuzione	233
10. La notificazione urgente mediante telegramma	234
Sezione IV. La presentazione delle requisitorie nell'istruzione formale	236
1. Il nuovo art. 369 c.p.p. come espressione di esigenza di accelerazione dei procedimenti e come indiretta realizzazione di parificazione delle posizioni delle parti	236
2. I precedenti tentativi giurisprudenziali diretti a realizzare la <i>par condicio</i>	240
3. La risposta negativa della Corte costituzionale	241
4. La (relativa) realizzazione della <i>par condicio</i> , derivante dal « nuovo » art. 369 c.p.p.	248

	<i>pag.</i>
5. Il punto 49) della legge per il nuovo codice di procedura penale	250
6. La natura del termine per la presentazione delle requisitorie	252
7. La mancata presentazione tempestiva delle requisitorie	256
Sezione V. La connessione dei procedimenti	259
1. Quadro riassuntivo delle varianti nella disciplina della connessione dei procedimenti rispetto alla normativa generale degli articoli 45 e seguenti c.p.p.	259
2. La separazione dei procedimenti come criterio preferenziale, collegato all'estensione del giudizio direttissimo, nonchè alle direttive della legge delega per il nuovo codice di procedura penale	262
3. La riunione dei procedimenti, collegata all'obbligatorietà del giudizio direttissimo anche per i « reati concorrenti » con i delitti previsti nell'art. 2 L. 14 ottobre 1974, n. 497	264
4. <i>Segue</i> : significato dell'espressione « reati concorrenti »	266
5. La separazione dei procedimenti, collegata all'obbligatorietà del giudizio direttissimo, come regola per i reati connessi a quelli previsti nella legge 18 aprile 1975, n. 110, sulle armi	269
6. La separazione dei procedimenti, collegata all'obbligatorietà del giudizio direttissimo, come regola per i reati connessi a quelli previsti negli artt. 17 e 26 della legge 22 maggio 1975, n. 152, contenente disposizioni a tutela dell'ordine pubblico	271
7. <i>Segue</i> : i presupposti sostanziali della riunione dei procedimenti, concepita come ipotesi eccezionale	273
8. L'inidoneità del meccanismo riduttivo della connessione dei procedimenti ad assicurare, indipendentemente dalla completezza del giudizio, la celerità della decisione	277
9. Le conseguenze dell'inosservanza della nuova disciplina della connessione	279
 CAPITOLO III. NUOVI PRIVILEGI, VECCHI E NUOVI POTERI DELLA POLIZIA	 281
Sezione I. La tutela passiva degli appartenenti alle forze di polizia	283
1. Le linee essenziali del procedimento privilegiato per taluni reati attribuiti ad appartenenti alle forze di polizia	283
2. L'« informativa » del procuratore della Repubblica e del pretore al procuratore generale presso la corte d'appello	286

	<i>pag.</i>
3. Il divieto per il procuratore della Repubblica e per il pretore del compimento di atti diversi da quelli « urgenti »	289
4. L'esercizio dell'avocazione da parte del procuratore generale	291
5. I poteri di avocazione nella legge delega per il nuovo codice di procedura penale	292
6. La richiesta di archiviazione da parte del procuratore generale	295
7. <i>Segue</i> : le deviazioni rispetto al modello dell'art. 74 c.p.p.	296
8. Il reclamo contro l'ordinanza del giudice istruttore che, in difformità dalla richiesta di archiviazione, disponga l'istruzione formale	300
9. La decisione della sezione istruttoria sul reclamo	302
10. Il procedimento privilegiato per i reati di competenza del pretore	304
11. L'informazione al comandante del corpo di appartenenza dell'ufficiale od agente di polizia, come equipollente della comunicazione giudiziaria	312
12. La disciplina della connessione	315
 <i>Sezione II. Le sommarie indagini di polizia giudiziaria</i>	 319
1. Le nuove « sommarie indagini » di polizia giudiziaria. Le varianti di minor conto nel « nuovo » art. 225 c.p.p.	319
2. L'interrogatorio dell'indiziato e la testuale eliminazione della nota di « sommarietà »	322
3. L'interrogatorio dell'arrestato e del fermato nella legge delega per il nuovo codice di procedura penale	325
4. I presupposti dell'interrogatorio dell'arrestato e del fermato	328
5. L'obbligatoria presenza del difensore all'interrogatorio dell'arrestato e del fermato	329
6. Fine delle « ammissioni spontanee »?	332
7. L'avviso al difensore del compimento degli atti previsti nell'art. 225 c.p.p.	341
8. L'obbligatorietà dell'intervento del difensore. Il difensore d'ufficio « di turno »	348
9. Il previo avvertimento all'autorità giudiziaria come ulteriore presupposto di validità dell'interrogatorio di polizia	357
10. « Iperattuazione » del dettato costituzionale?	360

	<i>pag.</i>
Sez. III. <i>La perquisizione sul posto</i>	362
1. La perquisizione « sul posto » nell'art. 4 della legge 22 maggio 1975, n. 152 e il « fermo di polizia »	362
2. La perquisizione « sul posto » come attività di polizia giudiziaria <i>ex art. 224 c.p.p.</i> : rilievi critici	364
3. <i>Segue</i> : ulteriori rilievi critici	367
4. La perquisizione « sul posto » come misura preventiva, nei lavori preparatori della legge sull'ordine pubblico	369
5. La perquisizione « sul posto » come attività di prevenzione	374
6. Profili di legittimità costituzionale	375
7. Le modalità di esecuzione della perquisizione	377
8. La documentazione della perquisizione	378
<i>Indice analitico</i>	381